

TRIBUNALE BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. **13669/2020 R.G.**

promossa da

Q. S.R.L. (C.F. ...) (avv. B. M. G.)

contro

R. G. (C.F. ...) (avv. M. F.)

ORDINANZA

Il giudice,

esaminato il registro informatico;

sentiti i difensori comparsi all'odierna udienza in presenza;

analizzati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto che:

- si verte in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo;

- i fatti di causa risalgono al 2017;

- il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 28 luglio 2020 e, a seguito di richiesta di integrazione documentale, la ricorrente ha depositato la fattura 23 settembre 2020 n. 24 chiarendo di aver <<lamentato il mancato pagamento di n. 5 mensilità, fino alla scadenza annuale del contratto, (31 dicembre di ogni anno)>>;

- la somma ingiunta è pari ad euro 8.750,00;

- in forza di contratto 21 settembre 2010 l'opposta si era obbligata ad eseguire servizi di pulizia nell'immobile ove aveva sede l'opponente dietro pagamento di un corrispettivo mensile di euro 1.750,00 oltre IVA (ma da gennaio 2020 l'opposta ha optato per il regime forfettario e non applica più l'IVA);

- in sostanza, secondo l'opposta, poiché il contratto 21 settembre 2010, avente decorrenza 1 gennaio 2011, prevedeva una durata annuale prorogabile di anno in anno, la committente <<alla fine di luglio 2017, dopo oltre sette anni di rapporto ... ha interrotto de facto e senza alcun preavviso né formale comunicazione il rapporto contrattuale di cui trattasi, in violazione di quanto pattuito all'art. 7 del contratto, laddove è previsto che "Il presente accordo si intenderà della durata di anni ..., con decorrenza dal giorno 01/01/2011 e tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata 30 giorni prima della scadenza">>, e su tale premessa chiede il pagamento di euro 8.750,00 pari ad euro 1.750 per cinque mensilità;

- l'opponente obietta, fra l'altro, che il contratto si era risolto consensualmente a fine luglio 2017 (l'opposta contesta tale affermazione), che dopo il mese di luglio 2017 nessuna prestazione di servizio di pulizie è stata effettuata, che il contratto si è comunque risolto per



impossibilità sopravvenuta a seguito della vendita dell'immobile nel quale l'opposta doveva eseguire i lavori di pulizia (dopo la vendita, l'opponente ha trasferito altrove la sua sede), e che al più, e dunque in via subordinata, si potrebbe discutere di indennizzo per <<mancato guadagno>> spettante al prestatore d'opera ex art. 2227 c.c., non coincidente col corrispettivo per prestazioni ineseguite ma da parametrarsi sull'utile (secondo l'opponente pari al 10% del corrispettivo pattuito);

- l'opposta, che sul piano sostanziale ha veste di attrice, afferma che la committente ho posto in essere un recesso unilaterale illegittimo, che il contratto aveva una durata predeterminata e che pertanto, in considerazione della clausola contrattuale (art. 7), il recesso <<non esonera il committente ... dall'obbligo di pagare il corrispettivo dell'incarico per tutta la durata pattiziamente prevista>>;

- ai fini dell'esame dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (art. 648 c.p.c.), occorre rilevare, da un lato, che le prestazioni di servizio cui rimanda la fattura 23 settembre 2020 n. 24 (<<servizio pulizia via del Gomito Bologna>>) con riguardo ai cinque mesi da agosto a dicembre 2017 non sono state effettuate (il dato è pacifico), e, dall'altro, che anche a ritenere (ora in via di mera ipotesi: ogni più approfondita analisi è rimessa alla fase decisoria) operante una deroga convenzionale al potere di recesso *ad nutum* attribuito al committente ex art. 2227 c.c., occorre compiere una più accurata indagine sul contenuto dell'accordo e sull'effettivo svolgimento del rapporto, anche in relazione alla causa concreta del contratto;

- alla luce delle allegazioni e contestazioni sollevate dall'opponente (anche con richiamo all'avvenuta vendita dell'immobile nel quale l'opposta svolgeva i lavori di pulizia: come pacifico e documentato in atti, l'immobile – oggetto di contratto preliminare 10 luglio 2017 - è stato venduto con rogito 12 settembre 2017) e di quanto sopra rilevato, non è opportuno concedere la provvisoria esecuzione;

- è ad ogni modo fortemente auspicabile che le parti giungano ad un ragionevole accordo, anche in relazione alla verosimile sproporzione tra la posta in gioco e il prevedibili **costi processuali** nell'ipotesi di prosecuzione della causa;

- è dunque ragionevole attendersi un accordo tra le parti, che potrà essere comunicato il prima possibile proprio al fine di contenere i costi processuali;

- sono stati chiesti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.;

- l'istanza di assegnazione dei termini per il deposito di memorie istruttorie va accolta;

- nella fissazione della data della nuova udienza si tiene conto della priorità assegnata alle cause di più remota iscrizione a ruolo (2017-2019);

- poiché la nuova udienza cadrà nel mese di **luglio 2021**, non è possibile, allo stato, disporre lo svolgimento secondo la modalità della trattazione scritta: da un lato, le disposizioni di cui all'art. 221, commi 3 e ss., d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77) sono (allo stato) applicabili sino al 30 aprile 2021 (art. 1, comma 1, d.l. 14 gennaio 2021 n. 2, convertito in legge con modificazioni dalla l. 12 marzo 2021, n. 29, trova); dall'altro, non è sufficiente che il provvedimento di fissazione dell'udienza sia emesso nel vigore dell'art. 221, comma 4, cit., poiché non potrebbe tenersi una udienza a trattazione scritta (o una udienza mediante collegamento audiovisivo a distanza, commi 6 e 7 dell'articolo citato) ove la disposizione che attualmente la regola non fosse più applicabile;

- ad ogni modo, alla luce dell'art. 175 c.p.c., è opportuno mantenere un contatto telematico tra difensori e giudice anche prima della nuova udienza, in considerazione del verosimile protrarsi dell'obbligo di rispettare, a quella data (**15 luglio 2021**), le misure di distanziamento e di evitare gli assembramenti (il che incide sulle modalità di accesso agli uffici giudiziari);



- è inoltre **ragionevole** ritenere che il termine oggi fissato al 30 aprile 2021 sia prorogato, e ciò avuto riguardo al protrarsi della situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia (v., da ultimo, le più recenti ordinanze del Ministro della Salute nonché la l. 12 marzo 2021, n. 29 e il d.l. 13 marzo 2021, n. 30);

- **in ipotesi di proroga**, può sin d'ora stabilirsi che la nuova udienza sia tenuta secondo la speciale modalità della trattazione scritta: per contro, ove detta proroga non dovesse intervenire, l'udienza si terrà in presenza, fermo il termine per memoria contenente le sole conclusioni da richiamare a verbale;

- per le ragioni già illustrate in analoghe occasioni di applicazione del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica (v., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 18 maggio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24203.pdf>; Trib. Bologna, ord. 26 maggio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23663.pdf>; Trib. Bologna, ord. 29 maggio 2020, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24180#gsc.tab=0>), visto l'art. 175 c.p.c., è opportuno avvalersi degli strumenti offerti dal P.C.T. al fine di realizzare il contraddittorio telematico, nella linea di una (equilibrata e governata dal giudice, responsabile della direzione del procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio, artt. 101 e 175 c.p.c.) dematerializzazione del processo civile (Trib. Bologna, 6 maggio 2020, n. 695, in *Giur. it.*, 1671, 2020; con riguardo ad ipotesi particolari, v. già, fra le altre, Trib. Bologna, ord. 21 settembre 2017, *"Merito ed extra"* del *Foro Italiano*, Trib. Bologna, ord. 11 dicembre 2017, <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/18774#gsc.tab=0>, Trib. Bologna, ord. 26 marzo 2019, https://news.ilcaso.it/news_6131/01-04-19/Contraddittorio_telematico_senza_necessit%E0_di_fissazione_dell-udienza);

- in linea generale, bilanciando, da un lato, l'interesse al buon funzionamento della giustizia, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti, e, dall'altro, le esigenze di sicurezza sanitaria, come necessario nel contesto della pandemia in atto e tanto più nell'attuale incerta situazione, è opportuno riservare la comparizione dei difensori in udienza alle sole attività che necessitino effettivamente, a garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ed avuto riguardo a natura ed oggetto della causa, di un confronto diretto tra i difensori e il giudice (confronto superfluo quando, ad esempio, i difensori si limitino a chiedere l'assegnazione dei termini *ex art. 183, 6° co., c.p.c.* o un rinvio in pendenza di mediazione o trattative: così già Trib. Bologna, ord. 8 luglio 2020, proc. n. 1149/2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24137.pdf>) e che non possano essere adeguatamente svolte mediante il deposito di sintetiche e puntuali deduzioni scritte (ad es., in ordine alla prova contraria proposta dalla controparte: ad ogni modo, il controllo giudiziale sull'ammissibilità e rilevanza della prova è esercitato d'ufficio e l'art. 183, 7° co., c.p.c. non esclude la possibilità di provvedere sulle istanze istruttorie prima di – e dunque senza l'assoluta necessità di celebrare – un'apposita udienza in presenza, salva la facoltà delle parti di rivolgere al giudice specifica e motivata istanza di audizione diretta; cfr., fra le altre, Trib. Bologna, d. 11 marzo 2020, proc. n. 3722/2018, o Trib. Bologna, ord. 23 marzo 2020, proc. n. 8429/2019, recanti decisione sulle istanze istruttorie già compiutamente formulate dalle parti nelle memorie *ex art. 183, 6° co., c.p.c.*, depositate prima ed in vista di una udienza destinata, per effetto di *ius superveniens* conseguente alla pandemia, ad un rinvio *ex lege*; con specifico riguardo alla fissazione di una nuova udienza in periodo non regolato dalle speciali norme del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica, v. ad es. Trib. Bologna, ord. 8 luglio 2020, proc. n. 1149/2020 R.G., cit.; Trib. Bologna, ord. 23 luglio 2020, proc. n. 21032/2019 R.G., <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24157.pdf>; Trib. Bologna, ord. 28 settembre 2020, proc. n. 19694/2019,



https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o19694_19iiBO&,
http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000100545/Mediazione_in_tempi_di_COVID_la_soluzione_del_Tribunale_di_Bologna.html?cnt=1; Trib. Bologna, ord. 6 ottobre 2020, proc. n. 2670/2020 R.G.; Trib. Bologna, ord. 15 ottobre 2020, proc. n. 5767/2020 R.G.; Trib. Bologna, ord. 15 ottobre 2020, proc. n. 6571/19 R.G.; Trib. Bologna, 22 ottobre 2020, proc. n. 21029/2019 R.G.; Trib. Bologna, 29 ottobre 2020, proc. n. 664/2020 R.G.; Trib. Bologna, ord. 5 novembre 2020, proc. n. 489/20; Trib. Bologna, ord. 15 dicembre 2020, proc. n. 2050/2020 R.G.; Trib. Bologna, ord. 27 dicembre 2021, proc. n. 4078/2020 R.G., https://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfProvvedimentoSelezionato.aspx?ID=o4078_20iiBO&);

- nel caso di specie, si assegna termine per una **sintetica memoria**, il cui contenuto è meglio descritto in dispositivo, da depositarsi in via telematica prima della nuova udienza: dopo aver esaminato le (quattro) memorie e dunque analizzato le deduzioni, le istanze e le eccezioni formulate dalle parti, il giudice, ove non appaia necessario sentire i difensori, potrà dare i provvedimenti del caso con ordinanza anteriore all'udienza, da comunicarsi ai sensi dell'art. 136 c.p.c.;

- in **ipotesi di proroga** del termine oggi fissato al 30 aprile 2021 (art. 1, comma 1, d.l. 14 gennaio 2021 n. 2, convertito in legge con modificazioni dalla l. 12 marzo 2021, n. 29), ove la nuova udienza sia compresa nel termine prorogato, allora la memoria come sopra autorizzata potrà essere considerata quale nota anteriore all'udienza a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 241, comma 4, cit.: in detta ipotesi, il giudice riserva di dare prima dell'udienza i chiarimenti del caso, con ulteriore provvedimento recente istruzioni ai difensore;

p.q.m.

A) visto l'art. 648 c.p.c.

rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione;

B)

visti gli artt. 175 e 183, c.p.c.

- **assegna alle parti** con decorrenza dal **25 marzo 2021** (giorno non computato nel termine) i termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. per il deposito di memorie **estremamente sintetiche**: i difensori avranno cura di **non ripetere** quanto già esposto negli **atti introduttivi o nei successivi scritti** (sarà sufficiente farvi richiamo) e di **evidenziare per punti**, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, **quali siano i fatti controversi e quelli pacifici**, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l'individuazione del *thema probandum*;

- **fissa** la nuova udienza **giovedì 15 luglio 2021 ore 11,30 per l'esame delle eventuali istanze istruttorie**: le parti potranno depositare **entro il 9 luglio 2021** una estremamente sintetica **memoria autorizzata**, articolata per punti, con la quale **prendere posizione in ordine alle deduzioni di controparte contenute nella terza memoria istruttorie**, riferire circa eventuali trattative per una definizione amichevole della controversia e formulare o confermare le **istanze ai fini dell'eventuale prosieguo del processo**; in assenza di questioni particolari (che, se effettivamente sussistenti, potranno essere segnalate dai difensori con la predetta memoria), il giudice potrà dare con ordinanza i provvedimenti del caso anche prima della nuova udienza, salva la facoltà per i difensori di chiedere al giudice la loro audizione; diversamente, resterà ferma l'udienza fissata alla data di cui sopra;

- **dispone** sin d'ora che, **in ipotesi di proroga** del termine finale (oggi fissato al 30 aprile 2021) del periodo nel quale trova applicazione l'art. 241, comma 4, d.l. n. 34/2020, convertito con l. n. 77/2020, la nuova udienza come sopra fissata, se compresa nel termine



prorogato, si svolga secondo la modalità della trattazione scritta, dunque senza comparizione dei difensori, dovendosi allora qualificare la memoria di cui sopra quale nota scritta ai sensi dell'art. 241, comma 4, cit.;

- **invita caldamente** le parti ad una **soluzione amichevole possibilmente prima del deposito della prima memoria e comunque della prossima udienza**: in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza; in mancanza di accordo, le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi.

Bologna, 18 marzo 2021

Il giudice
Antonio Costanzo

